



OGGETTO: Circolare 22.2022

Seregno, 31 luglio 2022

FATTURE E NUOVO ESTEROMETRO

A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni realizzate con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.

È stata infatti modificata la disciplina del c.d. esterometro, la cui comunicazione si è tramutata in un invio puntuale dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.

Per le fatture attive, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, i dati possono essere inviati allo SdI nei termini già previsti per l'emissione delle fatture, vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione.

Sul fronte delle fatture passive estere ricevute, l'individuazione del termine di invio dei dati è un pò più articolato. Secondo la versione vigente dell'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per gli acquisti da fornitori stabiliti in altri Stati Ue, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue, integrate con l'imposta secondo l'aliquota applicabile, nel registro delle vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, e nel registro degli acquisti. Ciò è coerente con il termine ultimo per l'invio dei dati, previsto dal nuovo "esterometro".

Si precisa che il file XML, per gli acquisti intracomunitari, dovrà essere compilato anche con l'indicazione dell'IVA dovuta, qualora si tratti di un'operazione imponibile, oltre alla necessità di riportare l'imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

Per i servizi generici, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l'autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il termine dunque, coincide con quello richiesto per l'invio dei dati nell'ambito dell'esterometro.

Alla luce delle ultime novità normative, **devono trasmettere i dati relativi alle operazioni con soggetti non residenti al Sistema di Interscambio tramite file XML i soggetti in regime forfettario obbligati alla fatturazione elettronica**.

Rimangono invece esonerati i soggetti che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori ad euro 25.000, ai quali non è imposto l'obbligo di fatturazione elettronica.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Operazione	Momento di effettuazione operazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine di annotazione nel registro delle vendite	Termine di invio dei dati al SDI ai fini dell'esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra UE	Consegna o spedizione del bene	12° giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra UE	Stipula dell'atto	12° giorno successivo a quello di effettuazione		
Prestazione di servizi generica ricevuta da soggetto extra Ue	Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		
Prestazione di servizi non generica, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra UE	Pagamento del corrispettivo	Pagamento del corrispettivo 12° giorno successivo a quello di effettuazione		

Quando la comunicazione non è obbligatoria

Come previsto dall'art. 1 co. 3-bis del D.Lgs n. 127/2015 e specificato anche nel citato **provvedimento n.374343 del 23.12.2021**, l'obbligo comunicativo non è obbligatorio per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.

Acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia

L'Agenzia delle Entrate, ha recentemente fornito indicazioni sulla modalità di **comunicazione** degli acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia**.

Sono tali ad esempio l'**acquisto di carburante all'estero** (fuori campo Iva ai sensi dell' art. 7-bis del D.p.r. 633/1972) o le **spese relative al vitto e alloggio all'estero o il noleggio a breve termine** (art. 7-quater del D.p.r. 633/1972) che scontano l'imposta nello Stato estero in cui il servizio viene reso.

È stato chiarito, in particolare, che:

- **per gli acquisti di beni fuori campo IVA** ai sensi dell' art. 7-bis del DPR 633/72, il file XML va compilato con il codice natura dell' operazione "**N2.2**" e il tipo documento "**TD19**";



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- **per le prestazioni di servizi ricevute**, il file XML è comunque compilato con il codice natura “**N2.2**” e il tipo documento “**TD17**”.

Infine segnaliamo che l’art. 12 del D.L. 73/2022 DL “Semplificazioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 prevede l’**esclusione** dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini IVA** in Italia ai sensi degli artt. Da 7 a 7-octies del DPR 633/72, **qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro**.

Pertanto dal 1 luglio 2022 i singoli acquisti di beni o servizi **non rilevanti a fini Iva in Italia** se di importo **non superiore ad euro 5.000 non vanno trasmessi allo Sdi**, mentre se l’importo del singolo acquisto supera la soglia dei 5.000 occorre trasmettere l’informazione al Sistema di Interscambio.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino